



**HUMANE SOCIETY
INTERNATIONAL**
EUROPE



ESSEREANIMALI



La nostra richiesta

Chiediamo alla Commissione Europea e agli Stati Membri nel Consiglio dell'UE di mantenere la loro posizione originale nelle consultazioni a tre sull'OCM e di opporsi all'Emendamento 171 e all'Emendamento 72 del Parlamento Europeo.

L'Emendamento 171 introdurrebbe ulteriori restrizioni, superflue ed esagerate sull'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari a base vegetale. Non solo questo cambiamento metterebbe i produttori di alimenti a base vegetale in una posizione di svantaggio ingiustificato e sproporzionato, ma priverebbe i consumatori di informazioni essenziali sull'idoneità dei prodotti a base vegetale per la loro dieta, e sarebbe in diretto contrasto con gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo e della Strategia Farm to Fork.

L'Emendamento 72 introdurrebbe un'incertezza giuridica che potrebbe compromettere l'etichettatura degli alimenti a base vegetale in futuro.

Oggetto: Restrizioni sull'etichettatura degli alimenti a base vegetale nella riforma della Politica Agricola Comune

Egregio Ministro Stefano Patuanelli,

Con la revisione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (Regolamento OCM), il 23 ottobre 2020, il Parlamento Europeo ha adottato l'Emendamento 171, relativo all'uso dei termini lattiero-caseari nella commercializzazione di prodotti non a base di latte (cfr. Allegato).

L'Emendamento 171 non rappresenta una mera codificazione di regole esistenti ma estende drasticamente le restrizioni già esistenti sulle denominazioni di latticini protetti, introducendo nuovi divieti contro qualsiasi "uso diretto o indiretto" o "evocazione" di questi termini.

Queste restrizioni di vasta portata metterebbero a rischio la capacità dei produttori di informare correttamente i consumatori sulla natura dei loro prodotti, sconvolgendo così la loro comprensione dell'offerta quando si tratta di alimenti a base vegetale. Questo avrebbe un impatto in particolar modo sui consumatori che non possono far uso di prodotti lattiero-caseari per ragioni mediche (per esempio, quelli allergici o intolleranti al lattosio), o che hanno adottato uno stile di vita vegano o flexitariano per ragioni di salute, ambientali, religiose o etiche.

In termini pratici, l'Emendamento 171 potrebbe proibire quanto segue:

- L'indicazione di informazioni essenziali sulla salute e sugli allergeni come "alternativa senza lattosio ai prodotti lattiero-caseari", su cui i consumatori fanno affidamento per fare scelte alimentari che soddisfino le loro esigenze dietetiche.
- L'uso di parole come "cremoso" o "burroso" per informare il consumatore sulla consistenza e il sapore di un cibo a base vegetale.
- L'uso di imballaggi per gli alimenti a base vegetale che siano simili nello stile (forma, codici di colore usati) a quelli usati per i prodotti lattiero-caseari.
- L'uso dell'immagine di una bevanda bianca, a base vegetale, che viene versata a un tavolo da colazione, o della schiuma bianca in un cappuccino.
- Informare i consumatori sull'impatto climatico degli alimenti, per esempio includendo un confronto dell'impronta ecologica delle bevande a base vegetale e dei latticini convenzionali.

Non c'è alcuna giustificazione per l'implementazione di un cambiamento così drastico al panorama normativo. Denominazioni specifiche di prodotti lattiero-caseari come "latte" o "yogurt" non possono attualmente essere usate per descrivere prodotti a base vegetale, anche se qualificati. Tuttavia, l'attuale quadro normativo - che è stato ripetutamente confermato dai tribunali - permette ai produttori di alimenti vegetali di utilizzare la terminologia casearia (come "cremoso" o "alternativa allo yogurt") nella comunicazione commerciale descrittiva, purché non sia fatto in modo fuorviante.

Se l'Emendamento 171 venisse implementato, i produttori di alimenti a base vegetale sarebbero costretti a riformulare completamente la terminologia adoperata per la commercializzazione dei loro prodotti. Come evidenziato sopra, dovrebbero sviluppare contorsioni linguistiche innaturali per comunicare ai consumatori la natura dei loro prodotti. Questi cambiamenti porterebbero a una maggiore confusione e frustrazione tra i consumatori e avrebbero un impatto sproporzionato su coloro che fanno affidamento su informazioni chiare, per fare scelte in linea con le proprie esigenze dietetiche. **Una protezione della denominazione che non permette nemmeno che un alimento sia presentato come "alternativa a" un prodotto lattiero-caseario è, a nostro avviso, sproporzionata e senza precedenti nel settore alimentare.**

Chiediamo inoltre alla Commissione Europea e agli Stati Membri nel Consiglio dell'UE di opporsi all'[Emendamento 72](#). La formulazione vaga di questo emendamento introdurrebbe una significativa incertezza giuridica che potrebbe compromettere l'etichettatura degli alimenti a base vegetale in futuro.

Incoraggiare una più ampia diffusione della dieta a base vegetale è un mezzo chiave per raggiungere [gli obiettivi di riduzione delle emissioni](#) dell'UE, [ridurre l'uso di terreni e risorse idriche](#), oltre a prevenire [il declino della biodiversità globale](#) e le pratiche in contrasto con il benessere animale. [Un recente studio](#) dell'Università di Oxford ha rivelato che, senza un taglio delle emissioni causate dal nostro sistema alimentare, sarà impossibile raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Nella sua strategia Farm to Fork, la Commissione Europea riconosce la necessità di passare a una dieta maggiormente a base vegetale. Esprime, inoltre, il

suo desiderio di responsabilizzare i consumatori e rendere "più facile scegliere diete sane e sostenibili". **L'adozione di questo emendamento sarebbe in diretto contrasto con questi obiettivi, creando inutili barriere normative all'adozione di una dieta a base vegetale.**

I firmatari credono che l'UE dovrebbe facilitare, non minare, il passaggio da parte dei consumatori verso questa dieta. Perciò La invitiamo cortesemente ad opporsi all'Emendamento 171 e all'Emendamento 72, a difendere i consumatori e a perseguire le ambizioni del Green Deal e della strategia Farm to Fork dell'UE, nonché il dichiarato impegno del Governo italiano verso la transizione ecologica.

La ringraziamo per la Sua considerazione e rimaniamo a Sua disposizione per eventuali approfondimenti o domande.

Distinti saluti,



Martina Pluda
Direttrice per l'Italia
Hume Society International – Europe



Claudio Pomo
Responsabile Sviluppo
Essere Animali



Annamaria Pisapia
Direttrice
Compassion in World Farming Italia

Allegato

Emendamento 171

Testo in vigore

5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

Emendamento

32 bis) All'allegato VII, parte III, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

Tali denominazioni sono inoltre protette da:

a) qualsiasi uso commerciale, diretto o indiretto, della denominazione;

i) in relazione a prodotti comparabili o prodotti presentati come sostituibili che non rispettano la corrispondente definizione;

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la composizione o la natura vera del prodotto o servizio è indicata o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "sucedaneo" o "stile" o altre espressioni simili;

c) qualsiasi altra indicazione o pratica commerciale che possa indurre in errore il consumatore sulla vera natura o composizione del prodotto.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto."

Emendamento 72

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

5 nonies) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione **e la promozione** di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato. **L'allegato VII può stabilire le condizioni alle quali tali designazioni o denominazioni di vendita devono essere protette, nella commercializzazione o promozione, dagli utilizzi commerciali, le usurpazioni, le imitazioni o evocazioni illecite.**